

“Regolamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Avellino e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi a quanto stabilito:

a) dal Capo I del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 11 - comma 10 - della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dall'art. 30 - comma 17 - della legge 23 dicembre 1999 n. 448, dal D.P.C.M. del 16 febbraio 2001, dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dalla legge n. 16 del 27 febbraio 2002, di conversione del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452 e dalla legge n. 75 del 24 aprile 2002;

b) dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del d.lgs. 10/9/1993, n. 360;

e) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;

d) dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939;

e) dall'art. 22 della legge n. 1089 del 1 giugno 1939;

f) dalla legge n. 132 del 18 marzo 1959 e dall'art. 10 della legge n. 856 del 5 dicembre 1986;

g) dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 con le modifiche apportate dai decreti legislativi 5 giugno 1998 n. 203 e 19 novembre 1998 n. 422;

h) dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000;

i) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Articolo 2

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme di legge e del presente regolamento e le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, fermo restando la conseguente applicazione delle sanzioni tributarie e di quelle amministrative.

3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

Articolo 3

Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con il piano generale degli impianti.

Articolo 4

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori del centro abitato dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 5

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in;

- a) *pubblicità ordinaria;*
- b) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli;*
- c) *pubblicità varia.*

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi

pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

3. È considerata *pubblicità ordinaria* agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.

4. La pubblicità con *pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5. Si intende *pubblicità con proiezioni* quella realizzata all'aperto o in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere e di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La *pubblicità varia* comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, di seguito definita *pubblicità con striscioni*;

b) la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;

c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *pubblicità in forme ambulanti*;

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita *pubblicità fonica*.

Articolo 6

Caratteristiche e modalità di installazione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità previste dall'art. 49 del D.P.R. 16

dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione all'interno del centro abitato di pannelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente articolo 5 è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione che viene rilasciata tenuto conto dei divieti, limitazioni e modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 7

Autorizzazioni e modalità della richiesta

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato*, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma), previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma).

2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari *nel centro abitato* è di competenza dell'Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

3. Le modalità della richiesta di autorizzazione e la documentazione da esibire sono indicate nelle norme di attuazione del piano generale degli impianti che disciplinano la procedura da seguire.

Articolo 8

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 D.P.R. n. 495/1992.

3. Per le specifiche disposizioni si rinvia alle norme di attuazione del piano generale degli impianti.

Articolo 9

Criteria per il «Piano generale degli impianti»

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Avellino in conformità al *piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*, da realizzare in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il *piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni* ha valore regolamentare e indica gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, la zonizzazione generale, il numero complessivo per zona degli impianti di proprietà pubblica e di quelli per affissioni dirette affidate ai privati; le varie tipologie di pubblicità.

3. Alla formazione del piano provvede un *gruppo di lavoro* costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi: tributi, pubblicità e affissioni, urbanistica e viabilità, polizia municipale. Se il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche un rappresentante del concessionario.

4. Con l'entrata in vigore del presente *regolamento* e del *piano generale degli impianti* viene dato corso alle istanze eventualmente giacenti per l'installazione di quegli impianti pubblicitari i cui provvedimenti autorizzativi non hanno avuto seguito in conseguenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 8 del d.lgs. 507/93. Dalla stessa data l'Amministrazione provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

5. Il *piano generale degli impianti* può essere adeguato o modificato entro il 31 marzo di ogni anno, con decorrenza dall'anno in corso, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 10

Impianti per le affissioni pubbliche e private.

1. L'Amministrazione comunale, visto quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2001, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. 4.500 così ripartiti:

a) mq. 1.100, pari al 24,5%, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) mq. 2.400, pari al 53,3%, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;

c) una superficie non superiore a mq. 1.000 - pari al 22,2% - è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione.

2. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) *stendardi monofacciali e bifacciali* delle dimensioni multiple di cm. 70x100 quali cm. 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100;
- b) *plance o tabelle* delle stesse dimensioni di cui sopra;
- c) *posters* da mt. 6,00 x 3,00;

Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:

- a) *ponteggi e steccati di carattere provvisorio*;
- b) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

3. Gli impianti di cui può essere autorizzata la installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi possono essere costituiti esclusivamente da *posters* di metri 6,00 x 3,00 mono o bifacciali.

4. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "*Comune di Avellino - Servizio pubbliche affissioni*" ed il numero di individuazione dell'impianto.

5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata la installazione di mezzi pubblicitari a norma dell'ari 3 del presente regolamento.

6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'ari. 4 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché del d.lgs. 10/9/1993 n. 360.

7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia;
- d) la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco dei detti impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

9. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno (con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo) qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell'una o nell'altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano.

10. L'Amministrazione ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette,

convenzionate con l'Amministrazione per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, i detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dall'Amministrazione il rimborso in decimi dell'imposta già corrisposta, sempreché dell'impianto non si sia già usufruito per un periodo non superiore a tre mesi (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993).

Articolo 11

Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune, che rientra nella *classe III*", sono suddivise in due categorie; *speciale* ed *ordinaria*, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Nella categoria speciale è applicata alla tariffa normale dell'imposta e del diritto una maggiorazione del 150%.

3. La superficie per le pubbliche affissioni realizzate nelle località individuate in categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 10 del presente regolamento e non è superiore al 35% di quella del centro abitato per come delimitato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tali proporzioni verranno mantenute anche nel caso di future modifiche del *piano generale degli impianti*.

4. Le località in categoria speciale sono riportate nella planimetria generale del Comune di Avellino, la quale costituisce parte integrante del *piano generale degli impianti* e, in forma più dettagliata, nelle *tavole di individuazione degli impianti* allegata al piano stesso.

Rimangono attualmente in categoria speciale le località, già riportate nella delibera del Consiglio comunale nr. 17 del 7/02/1995, di seguito elencate:

1. C.so Vittorio Emanuele - con inizio da V.le Italia fino alla P.zza Libertà compresa
2. Via Circumvallazione - con inizio da Via del Balzo a Largo Santo Spirito escluso
3. Via Due Principati - con inizio dalla P.zza Libertà fino a Via Diaz esclusa
4. Viale Italia - con inizio da Via Nazionale fino al C.so Vittorio Emanuele
5. Via Dante - con inizio da C.so Vittorio Emanuele fino a P.zza D'Armi compresa
6. Via Tagliamento - dal ponte dell'autostrada alla P.zza D'Armi
7. Via Carducci - con inizio da Via Perna alla P.zza Kennedy compresa
8. Via Piave - con inizio da Via Tagliamento alla P.zza Perna
9. Via Carlo del Balzo - con inizio alla Via Circumvallazione al C.so Garibaldi compreso
10. C.so Garibaldi - con inizio da P.zza Garibaldi a Via Carlo del Balzo
11. Via Dei Mille - con inizio da C.so Garibaldi fino a Via Circumvallazione
12. Via Matteotti - con inizio da C.so Vittorio Emanuele al C.so Europa
13. C.so Europa - con inizio da Via Roma fino a Via Matteotti
14. Via Guarini - con inizio da Via Testa fino a Via Circumvallazione
15. Via L. Amabile - con inizio da Via Giordano fino alla Via Del Gaizo
16. Via Vasto - con inizio da P.zza Perna fino a Via del Balzo
17. Via C.Colombo - con inizio da Piazza Cavour fino a Via Dante

18. Via Nappi - con inizio da P.zza Libertà fino a P.zza Amendola
19. Via De Concilis - con inizio da Via C.Colombo fino al Corso Vittorio Emanuele
20. Via Mancini - Via De Santis - Via G. Berardi - Via Pironti - Largo De Luca

Vengono aggiunte alla sopra riportata elencazione, con decorrenza dal 1 Gennaio 2003, le seguenti località in categoria speciale:

1. Via F. Tedesco (da Largo S. Spirito al limite consorzio A.S.I.).
2. Via Fratelli Troncone (fino al confine con il comune di Atripalda).
3. Via Lorenzo Ferrante (da Via Generale Rotondi a Via Tuoro- Cappuccini).
4. Via G. Rotondi (da p.zza Castello a Via L. Ferrante).
5. Via Annarumma (da incrocio con la "Bonatti -galleria compresa- a Via Tagliamento).
6. Via Tuoro-Cappuccini (dalla Galleria "Bonatti" a Via Circumvallazione).
7. Via E. Capozzi
8. Via A. De Gasperi
9. Via Morelli e Silvati
10. Via R. Aversa
11. Via Perrottelli
12. Via Cavour (compresa la Piazza).
13. Via A. Immaturo (fino all'incrocio con Via Ponte I).
14. S.S.7bis
15. Viale U. Nobile
16. ViaG. Palatucci
17. Via V. Cannaviello
18. Via degli Zoccolari
19. Via F. Scandone (da Via Tuoro-Cappuccini a Via Zoccolari).
21. Via S. Antonio Abate
22. S. C. Quattrograna
23. Largo Castello
24. Via S. Esposito
25. Piazza A. De Marsico
26. Piazzale A. Moro

Articolo 12

Presupposto dell'imposta di pubblicità

1. È soggetta all'imposta di pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Sono escluse dall'imposizione le insegne di esercizio per come definite al successivo art. 13.

Articolo 13

Insegne di esercizio - Esclusione dall'imposta

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lett. c) della legge 448/01, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.

2. L'imposta non è dovuta sulle insegne di esercizio qualora non superino la superficie complessiva di 5 metri quadrati.

3. Le insegne poste sia in prossimità che a distanza dalla sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa o delle eventuali pertinenze, su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, non rientrano fra le insegne di esercizio.

Articolo 14

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la mercé o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e gli aumenti di imposta a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicati alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 16

Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Amministrazione - o al suo Concessionario - apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Amministrazione di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. L'utente che intende non più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d'ufficio deve procedere alla rimozione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo presso l'ufficio affissioni e pubblicità o tramite raccomandata, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi.

6. Le denunce di disdetta presentate o pervenute dopo il 31 gennaio hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'annualità successiva.

Articolo 17

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Amministrazione ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. L'Amministrazione, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97:

a) tramite l'*emissione del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero - in caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;

b) ovvero, tramite l'*ingiunzione* prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. In tal caso, il Concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione e fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. L'Amministrazione è tenuta a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento all'Amministrazione, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario (*legge finanziaria 2001, art. 145, comma 55*).

Articolo 18

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. L'Amministrazione, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio rinotificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Amministrazione per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Articolo 19

Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta municipale nelle misure e nei limiti stabiliti dal d.lgs. 507/1993 con la rideterminazione delle tariffe base limitatamente alla pubblicità ordinaria, in applicazione del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 e delle successive modificazioni.

2. Le eventuali variazioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano con decorrenza dal 1 gennaio del medesimo anno. Qualora entro il termine predetto non venga adottata delibera alcuna di variazione, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 20

Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria che non costituisce comunque insegna, le insegne non identificabili come insegne di esercizio e le insegne di esercizio che superano la superficie complessiva di mq. 5, di cui rispettivamente agli articoli 5 comma 2 e 13 del presente regolamento sono assoggettabili all'imposta di pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, in base alle seguenti tariffe per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

- a. *Tariffa base per pubblicità ordinaria fino al metro quadro: € 18,59 =*
- b. *Tariffa base per pubblicità ordinaria oltre il metro quadro: € 23,24 =*

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante *affissioni dirette*, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 21

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1 del presente regolamento. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.: € 89,24
b) b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. : € 59,49
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi
nelle due precedenti categorie: € 29,75.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. L'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 22

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare:

- fino al metro quadro: € 59,50=
- oltre il metro quadro: € 74,37=

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in € 3,72.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 1 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 23

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista:

- fino al metro quadro: € 18,59

- oltre il metro quadro: **€ 23,24**

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di **€ 89,24**.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in **€ 3,71**.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è in **€ 11,15**.

Articolo 24

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 25

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne diverse da quelle non imponibili di cui al comma 2, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze al punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite.

Articolo 26

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 27

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- manifesti formato 70 x 100: per i primi 10 giorni, **€ 1,49 =**
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: **€ 0,4462 =**

- manifesti oltre il metro quadro: per i primi 10 giorni, **€ 1,86 =**
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: **€ 0,5577 =**

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50

per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato dal 100 per cento.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Articolo 28

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Articolo 29

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Amministrazione mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. L'Amministrazione ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Tutti i manifesti affissi dal *pubblico servizio* dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro sul quale sia riportata, insieme all'indicazione dello stesso ufficio, anche la *data di scadenza* dell'affissione.

Articolo 31

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 32

Sanzioni amministrative

1. L'Amministrazione è tenuta a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dall'Amministrazione in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206 a € 1.549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, l'Amministrazione provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. L'Amministrazione, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Amministrazione e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impianistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 33

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di Avellino è affidata a soggetto iscritto nell'albo di cui al d.m. n. 289 dell'11/9/2000, in applicazione degli artt. 52, 1° e 5° comma, e 53 del d.lgs. 446/97.

2. Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi.

3. In attuazione a quanto previsto dall'art. 12 commi 1 e 5 del d.lgs. 446/97 questo Comune può procedere, con apposita delibera di Giunta, al rinnovo della concessione del servizio in base all' art. 6 della L. 537/93 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 448/01.

Le condizioni economiche del rinnovo tengono conto dell'esigenza dell'adeguamento progressivo del servizio allo sviluppo urbanistico della città, secondo il

piano di cui alla lett. d del richiamato art. 10 della L. 448/01, soggetto all'approvazione del C.C. L'onere di ogni spesa conseguente alla fornitura delle attrezzature affissionistiche è posto a carico del concessionario, mediante clausola integrativa da prevedere, in base alla richiamata norma di legge, nella rinegoziazione del rinnovo della concessione.

La durata del rinnovo è commisurata all'entità degli investimenti e al periodo usuale di ammortamento dei costi preventivati. La gestione del servizio può essere estesa, in applicazione del comma 2° dell'art. 10 della L. 448/01, ad altre entrate comunali e relative attività propedeutiche, commesse, o complementari, con atto di Giunta, a condizioni economiche da convenire. La estensione può avvenire per evidenti ragioni di opportunità e di convenienza con la stessa rinegoziazione del rinnovo della concessione in corso e per la stessa durata.

4. Il concessionario durante il corso del rapporto della concessione provvede alla manutenzione periodica delle attrezzature affissionistiche esistenti e, qualora le stesse siano insufficienti, all'installazione di nuovi impianti, con anticipazione della relativa spesa.

Il concessionario alla scadenza della concessione ha diritto all'indennizzo dell'importo corrispondente alle quote non ammortizzate del costo delle attrezzature o, a discrezione di questo stesso Comune, del valore delle medesime nello Stato di uso al momento della cessazione del rapporto, tenuto conto delle date di installazione e del periodo usuale di ammortamento.

5. È fatto divieto al concessionario di notificare atti di accertamento o rettifica dopo la scadenza della concessione, salvo che intervenga atto di affidamento della gestione stralcio, restando comunque lo stesso concessionario vincolato a curare la riscossione coattiva delle partite di imposta insolute, con ogni onere di spesa a proprio carico, fino al recupero effettuato o all'acclarata e documentata inesigibilità di esse.

6. Il concessionario cessato resta obbligato a prestare assistenza al Comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo della sua gestione e in ogni stato e grado di giudizio.

7. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale, e con liquidazione trimestrale da parte del Comune, l'aggio di competenza sulle somme accertate nel periodo di propria gestione ed eventualmente introitate direttamente dal Comune stesso o da terzo subentrante nella gestione, o in sede di riscossione coattiva, per imposta, sanzioni ed interessi, nonché il rimborso delle spese di notifica ed accessorie.

8. Il concessionario cessato ha l'obbligo di versare al Comune, al netto dell'aggio spettante ed entro venti giorni dal ricevimento, le somme che dovessero pervenirgli in dipendenza delle notifiche effettuate entro il termine di scadenza del contratto.

Articolo 34

Variazione delle condizioni contrattuali

1. Le condizioni economiche dell'aggio e del minimo garantito devono essere rivedute a favore dell'una o dell'altra parte nel caso di variazioni tariffarie o disposizioni regolamentari che incidano sulle entrate in misura superiore al 10%, tenuto conto degli aumenti dei costi di gestione rilevabili dai dati ISTAT.

2. E' prevista la rinegoziazione delle condizioni economiche a seguito di disposizioni legislative che escludano la imposta di pubblicità su determinati mezzi pubblicitari ivi compresa la eventuale estensione della esclusione già prevista dal comma 1 bis dell'art. 17 del d.lgs. 507/93 introdotta dall'art. 10 comma 1 lett. c) della L. 448/01.

3. La rinegoziazione avente lo scopo di ristabilire l'equilibrio fra prestazioni e corrispettivo potrà avvenire mediante l'affidamento di altre entrate secondo quanto previsto dal 2° comma dello stesso art. 10 della L. 448 del 28/12/2001 e, in mancanza, mediante rideterminazione della misura dell'aggio e del minimo garantito.

4. E' consentito al concessionario di effettuare alle singole scadenze trimestrali e fino a che non sarà rideterminata la nuova misura dell'aggio, in luogo delle competenze non ancora definibili, il versamento del rateo del minimo garantito annuo rapportato alle minori entrate che deve essere accompagnato dal rendiconto delle entrate lorde.

Articolo 35

Funzionario responsabile

1. Nell'espletamento del servizio, il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi e i diritti.

Articolo 36

Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. 446/97, il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000 ed ha effetto dal 1/1/2003, salvo che per le disposizioni relative all'affidamento della gestione di cui all'art. 33 che hanno effetto immediato.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, si osservano le disposizioni stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni dalle norme di legge richiamate nel precedente art. 1 e le norme del regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n. 145/1994, in quanto compatibili con le successive modifiche legislative.

3. Per i periodi di imposta sino al 2002, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 comma 5 bis del d.lgs. 507 del 1993 le sanzioni di cui all'art. 23 del predetto decreto sono ridotte ad un ottavo del minimo nei caso in cui il contribuente entro il 31 marzo 2003:

- a) previa rimozione o sostituzione del mezzo/impianto pubblicitario abusivo, richieda l'autorizzazione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) presenti la dichiarazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 507 del 1993;

c) effettuati il versamento dovuto per i singoli periodi di imposta, oltre interessi e sanzioni ridotte.

4. Il comma precedente ha applicazione sino all'entrata in vigore del piano di repressione dell'abusivismo da emanarsi parimenti ai sensi del comma 5 bis dell'art. 24 del richiamato decreto legislativo.
